

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Anche prima del correttivo Cartabia, l'opposizione a decreto ingiuntivo poteva essere introdotta con rito semplificato

L'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. ad opera del cd. correttivo Cartabia ha assunto una funzione meramente ricognitiva e chiarificatrice della ratio della novella legislativa: anche prima del 26 novembre 2024 il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poteva essere introdotto nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Art. 281-decies. [ante correttivo] (Ambito di applicazione).

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un' istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Art. 281-decies. [dopo correttivo] (Ambito di applicazione).

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un' istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

Art. 645. [ante correttivo] (Opposizione).

L' opposizione si propone davanti all' ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con **atto di citazione** notificato al ricorrente nei luoghi di cui all' art. 638.

Contemporaneamente l' ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell' opposizione al cancelliere affinché né prenda nota sull' originale del decreto.

In seguito all' opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito. L' anticipazione di cui all' articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l' udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Art. 645. [dopo correttivo] (Opposizione).

L' opposizione si propone davanti all' ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L' **atto introduttivo** è notificato al ricorrente nei modi di cui all' articolo 638. Contemporaneamente l' ufficiale giudiziario deposita copia dell' atto nel fascicolo d' ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all' opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l' anticipazione di cui all' articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l' udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Tribunale di Napoli, sentenza del 23.4.2026

...omissis....

Con decreto ingiuntivo n. 3470/2024, emesso in data 21.06.2024 e pubblicato il 25.06.2024, questo Tribunale ingiungeva a Parte_1 il pagamento, in favore di Controparte_1 pretesa cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di Controparte_4 della somma di € 100.366,08 - oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.07.2002 (rep. 101603, racc. 29277) da Persona_1 - dante causa dell' odierno opponente (successivo acquirente degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo fondiario) - con la Controparte_5 (titolare originaria del credito, oggetto di successive cessioni in favore di Controparte_4 e Controparte_1).

Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, il quale, preliminarmente in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Nel merito, in via preliminare, eccepiva il difetto di prova della titolarità, in capo all' opposta, del credito azionato in via monitoria. Contestava, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'accollo del mutuo (originariamente stipulato da Persona_1), assunto contestualmente alla compravendita degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, non era mai stato accettato dall' istituto di credito; chiedeva, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa del proprio dante causa Persona_1, unico debitore per le obbligazioni originariamente assunte nei confronti dell' istituto mutuante.

Su tali premesse, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l' opposta, eccependo, in rito, l' inammissibilità dell' opposizione in quanto introdotta

con il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., ritenuto *ratione temporis* inapplicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, la tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Deduceva, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.

Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 27 febbraio 2026, all'esito della discussione, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Si osserva in diritto.

1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta.

Essa non merita accoglimento.

Assume l'opposta che, prima del 26 novembre 2024, data di entrata in vigore del cd. correttivo Cartabia – con cui è stato introdotto l'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. che ha espressamente ampliato l'ambito applicazione della norma, prevedendo che "le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615 , primo comma, 617, primo comma e 645" – il rito semplificato di nuova introduzione, disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c., non trovasse applicazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.

Discenderebbe da ciò la tardività dell'opposizione proposta dal Pt_1 , in quanto il ricorso introduttivo, sebbene depositato in data 6 settembre 2024, sarebbe stato notificato alla controparte solo il successivo 25 settembre, quindi oltre il termine di quaranta giorni cui all'art. 633 c.p.c.

La tesi non coglie nel segno.

Invero, dalla lettura della Relazione illustrativa della cd. riforma Cartabia si evince che, nelle intenzioni del legislatore, il rito semplificato di cognizione, nel sostituire il rito sommario disciplinato dagli artt. 702 bis ss. c.p.c. (contestualmente abrogato), ne dovesse assumere la funzione di rito generale, alternativo a quello ordinario.

Tanto lo si trae dall'inequivoco tenore del Capo II, art. 3 co. 21 della menzionata Relazione, secondo cui "In attuazione del criterio di delega di cui al n.1 del comma 5, lettera n) è stato inserito un apposito capo del Libro II del codice di procedura civile, contenente la disciplina del procedimento semplificato di cognizione destinato a sostituire il vigente rito sommario di cognizione che, invece, è collocato nel capo III bis del Titolo primo, ed è disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti. L'intero capo, coerentemente con il medesimo principio di delega, viene quindi abrogato. Tuttavia, nel delineare la struttura del rito semplificato, come del resto si ricava dal principio di delega, sono state mantenute le principali caratteristiche di concentrazione e snellezza proprie del rito sommario, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena". E ancora, "Nel capo III quater del Libro Secondo sono stati inseriti gli articoli da 281-decies a 281-terdecies. Tale collocazione è coerente con l'alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario".

È evidente, allora, che l'introduzione del citato ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. ad opera del cd. correttivo Cartabia ha assunto una funzione meramente ricognitiva e chiarificatrice della ratio della novella legislativa.

Chiarito, quindi, che anche prima del 26 novembre 2024 il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poteva essere introdotto nelle forme del rito semplificato di cognizione, deve escludersi

che nella fattispecie l'opposizione sia stata proposta tardivamente, posto che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 co. 3 c.p.c. in data 16 luglio 2024, l'opponente ha depositato il ricorso in data 6 settembre 2024 (art. 39 co. 3 c.p.c.).

2. Ancora in rito, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo del 5 maggio 2025, depositato il 23 settembre 2025), procedimento conclusosi negativamente per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti.

3. Passando al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.

In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).

È stato chiarito, altresì, che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema della fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio "ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto" (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016). Ne consegue che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e, cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a

decadenza ex articolo 167, comma 2, del c.p.c.

La carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, inoltre, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass. 26/09/2024, n.25713; Cass. 01/04/2025, n.8625; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Corte appello di Napoli, 10/06/2025, n.2963; Corte appello Potenza, 09/08/2023, n.434).

Né, nella fattispecie, può validamente invocarsi il principio di non contestazione, attesa la specifica contestazione sollevata sul punto dall'opponente.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, stante la rilevabilità d'ufficio della questione, l'eventuale omessa contestazione specifica della titolarità del credito ad opera del debitore sarebbe irrilevante.

A ciò si aggiunga che, com'è noto, l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 14652/2016). Pertanto, chi denuncia la violazione del principio di mancata contestazione è tenuto ad allegare che parte avversa fosse a conoscenza della circostanza dedotta come controversa, non essendo diversamente configurabile un onere di contestazione sul fatto a carico della predetta (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 2963/2025, nonché Cass. n.4681 del 15/02/2023, ivi richiamata).

Orbene, nel caso che occupa, non è dubitabile che, rispetto all'operazione di trasferimento del credito intercorsa tra la Controparte_4 e Controparte_1 l'opponente fosse soggetto terzo, estraneo alla vicenda negoziale.

Di talché, in mancanza di specifica deduzione, non può configurarsi un onere di contestazione a carico dello stesso.

Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.

Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.

Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.

Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.

Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).

Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni "in blocco".

In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).

Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Controparte_1 ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Controparte_4 (società succeduta in seguito a fusione per incorporazione a Controparte_6 subentrata a Controparte_7

[...] che, a sua volta, era succeduta ad Controparte_5 originario istituto mutuante, avendone acquistato il ramo di azienda denominato mutui).

Ora, appare assorbente il rilievo per cui, a fronte della specifica contestazione della controparte, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore – e, quindi, che il credito che assume le sia stato ceduto da Controparte_4 sia proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria – posto che ha ommesso di produrre copia del contratto di cessione. D'altro canto, neppure può dirsi certo il contratto in base al quale l'odierna opposta sarebbe divenuta titolare del credito qui in contestazione ove si consideri che, mentre nella fase monitoria la parte ha depositato copia della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 dicembre 2021 (doc. 4), con la quale si diede avviso della conclusione tra Controparte_4 e Controparte_1 di un contratto di cessione di crediti in blocco, perfezionato in data 16 dicembre 2021 ma con efficacia giuridica dal successivo 17 dicembre, successivamente, in sede di costituzione, la medesima opposta, sempre al fine di dimostrare la titolarità del credito, ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25 novembre 2021 contenente l'avviso di un'operazione di cessione ex art. 58 t.u.b. perfezionata, invece, con contratto stipulato il 16 novembre 2021 e avente efficacia giuridica dal giorno dopo. In tale contesto probatorio, nessun valore, di per sé solo considerato, può essere riconosciuto al documento denominato "elenco debiti ceduti" (doc. 15 produzione opposta), peraltro, neppure univocamente riferibile al contratto di cessione tra Controparte_1 ed Controparte_4 (come detto, non depositato) di cui presumibilmente costituisce un allegato.

In primo luogo, trattasi di documento privo di intestazione e sottoscrizione delle parti.

A ciò si aggiunga che i codici identificativi delle posizioni debitorie (codice "borrower_id" e "product_id") non sono in alcun modo riportati nel contratto di mutuo fondiario da cui scaturisce il debito accollato dall'opponente e, pertanto, non possono con certezza essere riferiti alla posizione del dante causa del Pt_1.

Quanto alla dichiarazione della cedente Controparte_4 in ordine alla inclusione, nella cessione in blocco in parola, del credito ceduto (cfr. doc. 12 in produzione opposta), escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun documento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, di testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c.

E del resto, nella suddetta dichiarazione neppure è riportato l'importo del credito che si assume ceduto, in tal modo precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza tra il presunto credito ceduto all'opposta e quello azionato in via monitoria.

In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.

Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3470/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.06.2024 e pubblicato il 25.06.2024.

4. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opponente come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 260.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 3470/2024, iscritta al N.R.G. 18692/2024, così provvede:

A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3470/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.06.2024 e pubblicato il 25.06.2024;

B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, nonché rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv. S...no dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 22 aprile 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi